TAX PILL
16/2021

Risposta interpello n. 296/2021: Tassazione del reddito del telelavoratore fiscalmente risedente in UK e trattamento ai fini delle ritenute sui redditi

NORMATIVE E PRASSI DI RIFERIMENTO

- Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato **(art. 23, lett. C) del TUIR**.
- L'art. 15 del **trattato tra Italia e Regno Unito** prevede:
  1. la tassazione di tali redditi esclusivamente nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente;
  2. al ricorrere di determinate condizioni, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza anche per i redditi erogati in corrispettivo di un'attività di lavoro subordinato svolta nell'altro Stato.
- Il **commentario OCSE all'art. 15** del modello di convenzione precisa che, per individuare lo Stato in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna avere riguardo al luogo dove il dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

RISPOSTA INTERPELLO N.296/2021

- Il reddito percepito dal dipendente non può essere assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente nemmeno nel caso in cui i risultati della prestazione lavorativa si riflettano in detto Stato.
- In merito al caso di un lavoratore dipendente fiscalmente residente in UK, che presta lavoro dal proprio domicilio estero ad un soggetto fiscalmente residente in Italia, **l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 296/2021**, ha precisato che, ai sensi dell'art. 15 del trattato tra Italia e Regno Unito, i redditi di lavoro non assumono rilevanza fiscale in Italia, ma esclusivamente nel Paese in cui il lavoratore è fisicamente presente.
- Il datore di lavoro, dopo aver ottenuto dal lavoratore la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti convenzionali, potrà non operare le ritenute alla fonte su tale reddito.

For further info:
mmazzoni@led-taxand.it